

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 29.06.2006

COMUNE DI VITTUONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag 3
Articolo 2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE	pag 3
Articolo 3 ATTIVITA' NON SOGGETTE AL REGOLAMENTO	pag 4
Articolo 4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
pag 4	
Articolo 5 REQUISITI RICHIESTI	pag 5
Articolo 6 DISTANZA MINIMA	pag 5
Articolo 7 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	pag 6
Articolo 8 COMMISSIONE COMUNALE	pag 6
Articolo 9 COMPITI DELLA COMMISSIONE	pag 7
Articolo 10 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	pag 7
Articolo 11 RICORSI	pag 7
Articolo 12 ATTIVITA' ABUSIVA	pag 7
Articolo 13 REQUISITI IGIENICO SANITARI	pagg 7-8-9-10
Articolo 14 NORME IGIENICHE PER L'ESECUZIONE DI TATUAGGIO E PIERCING	pag 11
Articolo 15 PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE	pag 11
Articolo 16 MESTIERI AFFINI ATTIVITA' DI TATTUAGGIO E PIERCING	
pag 11	
Articolo 17 IDONEITA' SOGGETTIVA	pag 12
Articolo 18 RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	pag 13
Articolo 19 REGIME TRANSITORIO	pag 13
Articolo 20 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE	pag 13
Articolo 21 ADEGUAMENTO DEGLI ESERCIZI	pag 14
Articolo 22 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE	pag 14
Articolo 23 OBBLIGHI	pag 14
Articolo 24 SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO	pag 15
Articolo 25 ORARI	pag 15
Articolo 26 SANZIONI	pag 15
Articolo 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	pag 15
Articolo 28 INSERZIONE NELLA RACCOLTA DEI REGOMALENTI	pag 15
Allegato A ELENCO DEGLI APPARECCHI PER USO ESTETICO	pagine 16-17
Allegato B AUTOCERTIFICAZIONE	pag 18

Allegato C CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DI TATUAGGI E PIERCING pag 19

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento assolve agli obblighi imposti al Comune dalle leggi nazionali n. 161 del 14.02.1963, n. 1142 del 23.12.1970, n. 1 del 04.01.1990, nonché dalla legge regionale n. 48 del 15.09.1989, dal Regolamento locale d'igiene tipo di cui alle delibere della Giunta regionale n. 49784 del 28.03.1985 e n. 52097 del 07.05.1985.
2. Esso disciplina l'attività di acconciatore, di estetista e mestieri affini, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. Nell'espressione luogo pubblico o privato sono comprese le attività svolte presso Enti, Istituti, Uffici, Associazioni, Caserme, Alberghi, diurni, domicilio dell'esercente, etc.
4. Le attività svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento.
5. Soggettivamente le norme qui contenute sono destinate a chiunque eserciti una delle previste attività sia come persona fisica, sia come impresa costituita in forma di società, sia di persone che di capitali.
6. Le suddette attività non possono essere esercitate in forma ambulante. Non cade sotto questo divieto il servizio a domicilio del cliente da parte di chi è titolare di regolare autorizzazione e si attiene alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
7. All'interno dell'esercizio, oltre all'attività prevalente, possono essere svolte anche altre attività affini, purchè siano complementari all'attività prevalente ed eseguite da persone professionalmente qualificate (manicure e pedicure estetico).
8. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le imprese su indicate e si estendono a tutto il territorio comunale e limitatamente ad esso.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE

1. Le attività indicate nell'articolo precedente sono così specificate:

a) Il termine acconciatore sostituisce le definizioni di barbiere e parrucchiere. L'attività di acconciatore, esercitata su entrambi i sessi, comprende le seguenti prestazioni: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti e complementari al trattamento estetico del capello, include inoltre taglio della barba e prestazioni semplici di manicure o pedicure estetica. Per quanto concerne queste ultime il titolare può avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente.

b) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1976, delle apparecchiature in esse consentite sono regolamentate dalla L.R. n. 48/1989, dalla legge n. 1/1990. Siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735, nonché dalla L.R. n. 48 del 15.09.1989 e dalla legge 04.01.1990, n. 1.

c) sono considerati mestieri affini all'attività di estetista tutte quelle attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, e cioè le attività di : truccatore, visagista, manicure e pedicure estetico, tricologo, esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' NON SOGGETTE AL REGOLAMENTO

1. Non sono soggette al presente regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle prestazioni medico – sanitarie previste dal T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista e mestieri affini è subordinato ad apposita autorizzazione del Responsabile di settore da rilasciarsi alle persone e imprese in possesso dei requisiti richiesti.
2. La richiesta di autorizzazione da redigersi su carta legale, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - 1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - 2) ubicazione dei locali in cui s'intende esercitare l'attività;
 - 3) se trattasi d'impresa individuale o d'impresa in forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443, i requisiti anagrafici devono riguardare la maggioranza dei soci;
 - 4) se trattasi d'impresa diversa da quella prevista dalla legge di cui al punto 3, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti atti a comprovare la validità della richiesta, in relazione a quanto prescritto dall'art. 5, rilasciati dalla Commissione provinciale per l'artigianato, dall'ASL e, in caso di società non avente i requisiti dalla legge 443 dell'08.08.1985, anche dalla Camera di Commercio. In particolare:
 - A) per le imprese individuali e per quelle societarie aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 08.08.1985, n. 443:
 - o il certificato d'iscrizione nell'Albo delle Imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443;
 - o il certificato della Commissione provinciale per l'Artigianato, attestante:
 - 1) il possesso dei presupposti atti a far ritenere che l'Impresa che verrà esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla legge n. 443;
 - 2) il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci, della prescritta qualificazione professionale, così come stabilito dalla legge 23.12.1970, n. 1142.
 - B) Per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443:
 - il certificato d'iscrizione nel registro Ditte e Società, rilasciato dalla CCIAA;
 - il certificato comprovante il possesso da parte del direttore dell'Azienda, della prescritta qualificazione professionale, a mente della Legge 23.12.1970, n. 1142, rilasciato dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria dei locali con l'indicazione del fronte strada, in scala non superiore a 1:100, con calcolo della superficie utile, debitamente sottoscritta da un professionista abilitato, munita di data e regolarizzata a norma della vigente legge sul bollo.

ARTICOLO 5 REQUISITI RICHIESTI

1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di acconciatore sono i seguenti:
 - a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di acconciatore, conseguita in conformità alla normativa vigente in materia;
 - b) iscrizione all'albo delle Imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 dell'08.08.1985;
 - c) iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana;
 - d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento;
 - e) idoneità sotto il profilo igienico – sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 14, 15 del presente regolamento.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:
 - a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di acconciatore, conseguita in conformità alla normativa vigente in materia;
 - b) iscrizione all'albo delle Imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 dell'08.08.1985;
 - c) iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana;
 - d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento;
 - e) idoneità sotto il profilo igienico – sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 14, 15 del presente regolamento.
3. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di acconciatore in forma di Impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della legge 08.08.1985, n. 443 come modificato dall'art. 13 della legge n. 57 del 05.03.2001, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

ARTICOLO 6 DISTANZA MINIMA

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti distanze minime:

-fra esercizi di acconciatore	:	mt. 25
-fra esercizi di estetista e mestieri affini	:	mt. 25

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

2. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade sarà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

ARTICOLO 7

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. La qualificazione professionale s'intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione o da parte degli eventuali soci o da parte del Direttore dell'Azienda:
 - a) se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di acconciatore o di estetista, iscritto in un Albo provinciale delle Imprese artigiane;
 - b) se, presti o abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di parrucchiere per uomo e donna o di estetista, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a due anni;
 - c) se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19.01.1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati autorizzati e riconosciuti da competenti Organi di Stato.

Per tutti gli altri casi riconosciuti validi per la qualificazione professionale degli estetisti si rimanda all'art. 8 della legge 04.01.1990, n. 1.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2 bis della legge n. 161 del 12.04.1963, come modificato dalla legge n. 1142 del 23.12.1970, è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica cinque anni.
2. La Commissione consultiva, presieduta dal Responsabile di settore è composta:
 - a) dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
 - b) dal responsabile del servizio sanitario dell'ASL;
 - c) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - d) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - e) da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria operante nel Comune.
3. I rappresentanti di cui alle lettere c) e d), del precedente comma vengono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentate nel territorio comunale.
4. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, la Commissione viene integrata da un rappresentante della categoria degli estetisti.

ARTICOLO 9 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione deve essere sentita sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento e sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi.
2. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

ARTICOLO 10 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, la Giunta comunale, qualora non pervengano entro 45 giorni dalla richiesta le designazioni ai sensi dell'art. 11, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali presenti nell'ambito del territorio comunale.
2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Responsabile del settore competente.
4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere *c*, *d*, ed *e*, del precedente articolo 8, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, valgono, per i rappresentanti di cui alle lettere *c* e *d* del citato articolo 8, le norme di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'avviso di convocazione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal responsabile del settore competente, a mezzo fax o e-mail a ciascun componente della commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

ARTICOLO 11 RICORSI

1. Il provvedimento del Responsabile di Settore di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento del Responsabile di Settore che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la decadenza o la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 12 ATTIVITA' ABUSIVA

1. Il responsabile di Settore ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
2. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

3. Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

REQUISITI IGIENICO – SANITARI

1. Gli esercizi di acconciatore, di estetista e mestieri affini, devono avere i requisiti seguenti:

A) Caratteristiche dei locali

1. l'attività deve essere svolta in ambienti appositi ed esclusivi separati da quelli adibiti ad altre attività, con divieto di utilizzo di locali che urbanisticamente non siano destinati alla permanenza di persone. Detti locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente areati ed illuminati, con superficie illuminante minima pari a 1/08 della superficie del pavimento, altezza minima interna di m. 2,70, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi strutturali:
- a) una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro con un minimo non inferiore a 15 mq per il primo posto. La superficie si determina calcolando soltanto l'area calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita dei prodotti);
 - b) pavimenti lisci, uniformi, lavabili, pareti rivestite di materiale lavabile sino ad una altezza di m. 2,00 dal pavimento;
 - c1) per gli acconciatori: gli spazi interni possono essere suddivisi anche in box di dimensioni minime di m. 2 x m. 2,50, detti box devono essere ben illuminati e areati, devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - pareti a mezza altezza fisse o mobili di altezza minima di m. 2,00 con superfici uniformi, lisce e rivestite di materiale lavabile;
 - c2) per l'attività di estetista è consentita, oltre al rispetto delle superfici minime definite al punto a) la realizzazione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m. 2,00x m. 2,50, box, ben illuminati e areati aventi le seguenti caratteristiche:
 - pareti a mezza altezza fisse o mobili di altezza minima di m. 2,00 con superfici uniformi, lisce e lavabili ricavati anche verso corridoi, disimpegni o ambienti, dotati di porte o tendine comunque atte a garantire il rispetto della privacy;
 - spogliatoi per gli utenti con annesso bagno completo di vasca o doccia nel caso siano effettuati sauna e fanghi; nel caso l'attività sia svolta per un'utenza maschile e femminile, i servizi igienici, gli anti servizi e gli spogliati devono essere distinti per sesso e attrezzati come al punto d);
 - d) Servizi igienici per il personale rispondenti ai seguenti requisiti minimi:
 - I WC che abbia misure minime di m. 1,00 x m. 1,25, dotato di finestra con reticella contro le mosche per favorire l'aerazione diretta o in assenza di apertura diretta, di sistema di aerazione forzata sincronizzata con l'interruttore della luce, porta con apertura verso l'esterno (per ragioni di sicurezza); pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile sino a m. 2,00 di altezza dal pavimento; altezza minima interna di m. 2,40;
 - II anti WC con lavello dotato di rubinetti a comando non manuale, erogatore di sapone liquido, asciugamani non riutilizzabili, porta con apertura verso l'esterno dotata di dispositivo per la chiusura automatica della stessa; cestino porta rifiuti con comando a pedale; pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile fino a m. 2,00 dal pavimento;
 - III nel caso non si effettuino sauna e fanghi, è consentito l'utilizzo del servizio igienico per il personale anche da parte degli utenti;

- IV locale spogliatoio per il personale, attrezzato con armadietti individuali a doppio scomparto; nel caso l'attività occupi sino a tre unità lavorative compreso il titolare, lo spogliatoio potrà essere ricavato nell'anti WC;
qualora l'attività occupi più di tre unità lavorative compreso il titolare, occorre apposito spogliatoio proporzionato al numero degli occupati nel rispetto delle norme sull'igiene del lavoro, mediamente mq.1,00 per addetto;
- e) lavanderia attrezzata per le operazioni di pulizia e disinfezione, per la custodia dei detergenti e disinfettanti e contenitori chiusi per il deposito della biancheria sporca;
 - f) ripostiglio attrezzato con armadietti facilmente lavabili e disinfettabili per la custodia della biancheria pulita;
 - g) lavabi fissi posti nell'immediata vicinanza delle postazioni di lavoro con acqua calda e fredda;
 - h) arredamento e suppellettili facilmente lavabili e disinfettabili;
 - i) se l'attività prevede l'utilizzo di caschi o apparecchiature che sviluppano calore o vapore, l'ASL può imporre l'installazione di mezzi di ventilazione e aspirazione sussidiaria.
2. Il locale di esercizio deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente sulla visitabilità di soggetti diversamente abili, ed inoltre per il mestiere di acconciatore deve disporre di:
- a) una zona di attesa;
 - b) una zona per l'acconciatura;
 - c) una zona blocco lavaggio – testa attrezzata con lavabi fissi con miscelatori acqua calda e fredda e scariche regolarmente allacciati alla fognatura;
- Per l'attività di estetista deve disporre di una zona o sala di attesa.
3. Nell'esercizio deve essere presente una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.
4. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.
5. Nel caso di attività mista estetista – acconciatore è consentito disporre della stessa sala di attesa comune alle due attività, e degli eventuali servizi igienici per l'utenza qualora questi siano accessibili direttamente dalla sala di attesa.
6. Ai titolari già esercenti l'attività di acconciatore, estetista e mestieri affini non è richiesto l'adeguamento dei locali alle caratteristiche di cui al comma 1 lettere da a) a g) e di cui al comma 5 del presente articolo, salvo che non si tratti di autorizzazione per nuova apertura o per trasferimento.
7. Quando l'attività di estetista viene svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali devono essere disimpegnati dai locali di abitazione, essere adibiti esclusivamente a tale attività ed avere le stesse caratteristiche previste dal presente regolamento; disporre di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione. Si devono inoltre consentire i controlli previsti da parte di autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività.

B) Impianti igienico- sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio

1. Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, e devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine ogni turno di lavoro. Per la periodica pulizia è necessario detergere

- gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
2. Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuola devono essere sostituiti dopo ogni cliente. L'esercizio deve essere provvisto di contenitori in materiale lavabile distinti per la biancheria pulita e sporca.
 3. Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure, dovranno essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento e dotato di lavapiedi.
 4. Durante l'espletamento delle attività devono essere rispettate le indicazioni operative riportate di seguito:
 - a. le forbici, i pettini, le spazzole e gli strumenti non pungenti o taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavati, asciugati e disinfettati;
 - b. la disinfezione può essere effettuata immergendo lo strumentario in soluzioni a base di ipoclorito di sodio o composti a base di iodio (iodoformi) oppure, per il materiale soggetto a corrosione, mediante l'uso di apparecchi a raggi u.v.;
 - c. in ogni caso, qualora gli strumenti siano contaminati con sangue, gli stessi dovranno essere sottoposti a disinfezione mediante immersione in soluzione di ipoclorito di sodio (al 10% di cloro attivo per almeno 30 minuti) o di iodofori;
 - d. i disinfettanti debbono essere utilizzati seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni delle case produttrici allo scopo di evitare usi e concentrazioni impropri o potenzialmente tossici;
 - e. gli strumenti pungenti e taglienti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere sterilizzati. Ciò può avvenire mediante: autoclave, stufe a secco da utilizzarsi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni allegate alle apparecchiature nel rispetto del piano di autocontrollo interno;
 - f. tutta la strumentazione deve essere conforme alla normativa C.E.
 5. In caso di prestazione di manicure e di pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.
 6. I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti, etc.).
 7. Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonei camici e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso.

ARTICOLO 14

NORME IGIENICHE PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING

1. Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra. Gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni mucoso – cutanee.
2. Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano la cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
 - c) i pigmenti siano atossici, sterili, certificati dall'azienda produttrice, siano versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni cliente. I contenitori monouso non possono essere riutilizzabili e devono essere eliminati con le precauzioni di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1990. I preparati monouso devono essere dotati di valvole di non ritorno;
 - d) durante l'attività l'operatore indossi camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
 - e) si sia provveduto alla vaccinazione anti-epatite B.
3. Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali.
4. Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46/1997, per i dispositivi medici e relativi accessori.
5. Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in contenitori idonei impermeabili, adatti anche al trasporto.

ARTICOLO 15

PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica e dell'assenza di malattie infettive, diffuse o contagiose, il titolare ed il personale addetto all'esercizio di parrucchiere per uomo e donna e di estetista debbono sottoporsi a preventiva visita dell'ASL.
2. Detta visita deve essere effettuata anche all'inizio di ogni biennio. A tale scopo tutto il personale addetto agli esercizi di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, compresi l' esercente e le persone di famiglia che eventualmente lo coadiuvano, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria da rilasciarsi dall'ASL, comprovante l'immunità da malattie infettive, contagiose o diffuse o da postumi di esse.

ARTICOLO 16

MESTIERI AFFINI. ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

1. In base al presente regolamento l'attività di tatuaggio e piercing è da considerarsi mestiere affine all'attività di estetista. Si definisce:
 - a) **Tatuaggio**, la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
 - b) **Piercing**, l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nel lobo auricolare qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso. Pertanto, agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.

2. Requisiti strutturali minimi dei locali

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale. In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- 1) sala d'attesa;
- 2) stanza dove vengono effettuate le prestazioni e conservato il materiale pulito e sterilizzato, munita di lavabo con acqua corrente calda e fredda e arredata con spogliatoio per gli utenti, di minimo 14 mq.;
- 3) altro locale adibito alla pulizia, separato dalla stanza operativa, con distinzione netta tra materiale sporco e materiale pulito. L'area sporca deve essere provvista di acqua corrente e vasca idonea per la prima pulitura, distinta dall'area pulita, dove viene effettuata la sterilizzazione e la disinfezione;
- 4) almeno un WC, con antibagno, provvisto di lavandino munito di rubinetteria a pedale o elettrico;
- 5) pareti rivestite da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala d'attesa e dei corridoi) fino ad un'altezza di almeno m.1,80;
- 6) rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro (decreto legislativo n°626/90 e successive modificazioni), e di impianti elettrici, legge n°46/90 e regolamento d'attuazione (D.P.R. n°447/94);
- 7) caratteristiche basilari di abitabilità, agibilità (certificato).

In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l'idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.

ARTICOLO 17

IDONEITA' SOGGETTIVA

1. Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che intendono avviare tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'ASL che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.
2. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione Comunale, a condizione che sia stato rilasciato nulla osta tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica.
3. Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione. A tal fine è stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda Sanitaria Locale. L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione.

ARTICOLO 18

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento. Inoltre, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione per l'avvio di una nuova attività di tatuaggio e piercing, l'interessato deve presentare al settore comunale competente, i seguenti documenti:
 - a. certificato di frequenza al corso di formazione professionale attestante il superamento dell'esame finale del corso regionale;
 - b. parere di idoneità sanitaria rilasciato dall'ASL o, nel caso in cui non sia stato avviato il corso, di cui al precedente articolo del presente regolamento, parere temporaneo di idoneità sanitaria valido per 18 mesi rilasciato dall'ASL.
2. Coloro che già svolgono l'attività di tatuaggio e piercing, devono presentare al settore comunale competente, la documentazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 19

REGIME TRANSITORIO

1. Nelle more dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, di cui al precedente art.18, il richiedente, all'atto della richiesta di autorizzazione deve:
 - a. sottoscrivere un'autocertificazione (allegato B al presente regolamento) da presentare al settore comunale competente, dichiarando di:
 - ✓ possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività;
 - ✓ impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito;
 - b. presentare copia del parere temporaneo di idoneità sanitaria valido per 18 mesi rilasciato dall'ASL per coloro che non hanno ancora frequentato il corso.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

1. Al fine di effettuare più consapevolmente la pratica di tatuaggi e piercing, è fatto obbligo di affiggere nelle sale d'attesa avvisi con il seguente contenuto:
 - a. effettuare procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore a 18 anni è consentito dietro consenso di chi esercita la patria potestà;
 - b. è sconsigliato il trattamento del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa, quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.
2. L'esecuzione dei trattamenti in oggetto al comma 1 lett. b deve essere effettuata previo apposito consenso informato e sottoscritto (come in allegato C al presente regolamento).
3. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di istituire un registro con i dati relativi all'utente e alla tipologia delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 21

ADEGUAMENTO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI

1. I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di tatuaggio e piercing sono autorizzati a continuare detta attività per 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine sono tenuti a presentare al settore competente, la documentazione di cui all'art.18 del presente regolamento.

ARTICOLO 22

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La perdita dei requisiti di carattere igienico-sanitario o la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i requisiti di carattere igienico – sanitario, l'ASL notificherà agli interessati i propri rilievi, invitandoli ad osservare le prescrizioni del caso entro il termine massimo di 60 giorni. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le deficienze accertate, segnalerà il mancato possesso dei requisiti igienico – sanitari al Sindaco, per la revoca dell'autorizzazione, sentita la commissione comunale.
3. Per la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, qualora l'interessato comunichi di avere interposto regolare ricorso all'organo competente, il Responsabile di Settore adotterà il provvedimento di revoca dell'autorizzazione non appena riceverà notizia del mancato accoglimento del ricorso predetto.
4. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi sei, salvo che il mancato inizio o interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso il Responsabile di Settore, sentita la commissione, può concedere una proroga per un periodo massimo di mesi sei.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8/8/1985, n° 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività stessa sarà esercitata da persona qualificata. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata dal Responsabile di Settore, salvo che uno degli eredi legittimi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23/12/1970, n° 1142.
6. Per l'attività d'estetista, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previsti nell'autorizzazione, il Responsabile di Settore sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il suddetto termine il Responsabile di Settore dispone la revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELL'ORARIO E DEL TARIFFARIO

1. L'autorizzazione concessa dovrà essere permanentemente esposta nei locali destinati all'esercizio ed esibita a richiesta ai funzionari o agli agenti autorizzati.
2. Il titolare è tenuto a denunciare al Comune, nel termine di 10 giorni, lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'autorizzazione, chiedendo, in pari tempo, il rilascio del duplicato a mezzo di apposita domanda in carta legale.
3. Ogni esercizio deve esporre bene in vista l'autorizzazione del Responsabile di Settore, l'orario di apertura e di chiusura ed il tariffario.

ARTICOLO 24 SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento della gestione di un esercizio ad altri che lo assumono in proprio è subordinato a preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore, previo parere dell'ASL.

ARTICOLO 25 ORARI

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate da questo regolamento devono rispettare l'orario di apertura e di chiusura stabilito, con apposito provvedimento, dal sindaco, sentite la commissione comunale e le organizzazioni di categoria.

ARTICOLO 26 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n° 267/00 con sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 500,00. Inoltre, l'esercizio dell'attività di estetista senza i prescritti requisiti professionali o senza l'autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni previste dall'art.12 della legge 4/1/1990 n° 1.
2. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel comma precedente, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 32 della Legge 23/12/78 n° 833, e dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

ARTICOLO 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme delle leggi nazionali n° 161 del 14/2/1963, n° 1142 del 23/12/1970, n° 443 dell'8/8/1985, n° 25 del 19/1/1955, del Testo Unico degli Enti locali delle leggi sanitarie e degli altri provvedimenti legislativi vigenti in materia, nonché del Regolamento locale d'igiene – tipo.

ARTICOLO 28 INSERZIONE NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione e la pubblicazione di legge, verrà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e pubblicato sul sito web del Comune affinché il pubblico possa prenderne cognizione.
Copia del regolamento verrà distribuito ai vari esercenti comunali, affinché lo affiggano nel proprio esercizio a disposizione dei clienti

Allegato A

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- ✓ Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato: stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- ✓ disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- ✓ Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- ✓ Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- ✓ Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- ✓ Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- ✓ lampade abbronzanti UVA;
- ✓ Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- ✓ Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- ✓ Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- ✓ Scalda cera per cerette;
- ✓ Rulli elettrici e manuali
- ✓ Vibratori elettrici oscillanti;
- ✓ Attrezzi per ginnastica estetica;
- ✓ Attrezzature per manicure e pedicure;
- ✓ Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- ✓ Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- ✓ Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- ✓ Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- ✓ Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- ✓ Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;

- ✓ Depilatori elettrici ed elettronici
- ✓ Apparecchi per press-massaggio;
- ✓ Elettrostimolatore ad impulsi
- ✓ Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- ✓ Laser estetico
- ✓ Saune.

allegato B

**AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

Al Comune di Vittuone Settore Servizi Generali

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....prov (.....)

e residente a prov (.....), in via..... n°.....

tel.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 75 del DPR n°445 del 28/12/2000

1. di esercitare già tale attività all'interno

SI NO

dello studio di estetista di cui è titolare (denominazione ed indirizzo).....

dello studio di estetista di cui non è titolare (denominazione ed indirizzo).....

dello studio in cui viene svolta l'attività in forma esclusiva (solo tatuaggio e piercing) e di cui è titolare (denominazione ed indirizzo).....

non è titolare (denominazione ed indirizzo).....

2. di non esercitare ancora tale attività:

Al fine della valutazione della presente domanda allega:

SI NO

attestato di frequenza (e superamento delle relative prove d'esame) dell'apposito corso di formazione professionale previsto dalla Regione, svoltosi presso l'A.S.L. di.....;

parere di idoneità sanitaria rilasciato dall'A.S.L. dipartimento di prevenzione e igiene pubblica.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle norme igienico – sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere al corrente che a tal fine dovrà sostenere l'apposito colloquio per l'accertamento dell'idoneità soggettiva e di impegnarsi a frequentare il corso previsto non appena lo stesso verrà istituito.

Luogo e data.....

Firma leggibile

.....

Allegato C

CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DI TATUAGGI E/O PIERCING

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....prov (.....)
e residente a prov (.....), in via..... n°
tel.....

DICHIARA

di essere consapevole che:

- ✓ il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura;
- ✓ il tatuaggio è definitivo e che per eliminarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica che lascia comunque esiti cicatriziali.
- ✓ con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli o orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali alcune forme di epatite e l'AIDS, a tali pratiche è stata associata la possibile insorgenza di patologie sistemiche ed infettive, tuttavia il rischio di trasmissione di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto di alcune fondamentali norme di igiene, disinfezione e sterilizzazione

DICHIARA INOLTRE

- ✓ di essersi sottoposto a vaccinazione contro l'epatite B prima della realizzazione del tatuaggio e/o piercing;
- ✓ di non essere portatore di malattie della pelle e in generale di malattie infettive.

luogo e data.....

firma leggibile

.....